

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE
Via Trento, 21\d - 10073 CIRIE' (TO)

ESTRATTO

DETERMINAZIONE

N. 45 DEL 29-12-2020

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE FONDO PRODUTTIVITA' e INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' - ANNO 2020.

IL DIRETTORE

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 ed in particolare l'art. 67 che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate" destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Dato atto, nello specifico, che il succitato art. 67, al comma 1, stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."*

Considerato che, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo in questione vengono definite le voci che incrementano stabilmente il "Fondo risorse decentrate" e quelle che lo alimentano in maniera variabile, di anno in anno;

Rilevato pertanto che si rende necessario quantificare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, dando atto che le risorse così determinate come da allegato A) al presente provvedimento.

Dato atto che con delibera di CdA n° 26 del 03.11.2020 veniva nominata la delegazione trattante,

Richiamato l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, il quale testualmente recita che *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del*

merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”;

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale *“la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*

Preso atto, quindi, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non potrà superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che in questo senso rilevano tanto le risorse del bilancio imputate al fondo quanto le risorse direttamente stanziare in bilancio a copertura degli oneri relativi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

Tenuto conto che:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate nell'anno 2016 al trattamento accessorio del personale, sia a carico del bilancio che a carico del fondo (al netto di quelle escluse dal tetto di spesa) ammontava ad € 37.140,79,
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate quest'anno al trattamento accessorio del personale (sempre considerato al netto di quelle escluse dal tetto di spesa) ammonta complessivamente ad € 22.636,19,
- stando così le cose, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 è rispettato;

Visti:

- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche *“destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”;*
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare, l'art. 1, comma 557, che disciplina il *“concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale,*



con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.” ed il comma 557 – quarter che dispone, ai fini dell'applicazione di quanto sopra, che “a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;*

Tenuto conto che:

- il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;
- con Delibera del CdA n° 27 del 03.11.2020 è stato approvato il piano della performance

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla costituzione del “Fondo risorse decentrate” destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per l'anno 2020 e al relativo impegno di spesa;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di funzionamento dell'Ente

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare il titolo primo, disciplinante i “Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali”;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla formazione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di quantificare in Euro 22.636,19 “Fondo risorse decentrate” per l'anno 2020, come meglio specificato nell'allegato prospetto A) che forma parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, di cui euro 22.636,19 per risorse di parte stabile ed euro 0,00 per risorse di parte variabile;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio informatico a cura dell'Ufficio Segreteria per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE F.F.
f.to Ing. Giuseppe ANSINELLO



costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	22.140,00
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015	249,60
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	246,59
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	-
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	TOTALE RISORSE STABILI	22.636,19
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	0,00

TOTALE	22.636,19
EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*	
TOTALE FONDO 2020	22.636,19

Ciriè li

11 MAR 2021

La presente determina viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DEVECCHI Paolo

Parere in ordine alla regolarità
contabile: favorevole
Per IL RAGIONIERE
f.to ANSINELLO Giuseppe

Parere in ordine alla regolarità
tecnica : favorevole
Per IL RESPONSABILE TECNICO
f.to ANSINELLO Giuseppe

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO CONSORZIALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ciriè per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

11 MAR 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DEVECCHI PAOLO